



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Art. 1. Campo di applicazione.....	2
Art. 2. Contribuzione studentesca	2
Art. 3. Guida alla Contribuzione studentesca	2
Art. 4. Contribuzione per studenti con iscrizione a tempo pieno	2
Art. 5. Contribuzione per studenti con iscrizione a tempo parziale.....	2
Art. 6. Contribuzione per studenti con iscrizione a singoli insegnamenti.....	3
Art. 7. Esoneri totali o parziali.....	3
Art. 8. Mancato o ritardato pagamento della contribuzione dovuta	3
Art. 9. Conto corrente virtuale degli studenti.....	3
Art. 10. Riduzione della Contribuzione per merito	3
Art. 11. Rinuncia agli studi	4
Art. 12. Ripresa della carriera dopo l'interruzione degli studi di I e II livello.....	4
Art. 13. Nuova immatricolazione a seguito di decadenza o di rinuncia agli studi	4
Art. 14. Trasferimenti per ingresso ad un corso di Laurea	4
Art. 15. Trasferimento in uscita (congedo)	4
Art. 16. Abbreviazioni di carriera	4
Art. 17. Passaggi interni.....	4
Art. 18. Valutazione carriera per ingresso ad un corso di Laurea Magistrale	4
Art. 19. Norme comuni, finali e transitorie	5

Emanato con Decreto del Rettore n° 677 del 17.07.2020

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si colloca nel quadro di quanto disciplinato dal Regolamento Studenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) agli iscritti ai Corsi di studio di I e di II livello (ordinamento D.M. 509/99 e 270/04);
 - b) agli iscritti ai Corsi di laurea o diploma universitario ordinamento previgente D.M. 509/99;
 - c) agli iscritti alle Scuole di Specializzazione per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali scuole;
 - d) agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
 - e) agli iscritti a singoli insegnamenti (anche provenienti da Atenei esteri con o senza programma di scambio);
 - f) agli iscritti ad altri percorsi di studio autonomamente attivati dal Politecnico con finalità di formazione permanente o aggiornamento, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei percorsi stessi

Art. 2. Contribuzione studentesca

1. Lo studente è considerato iscritto all'anno accademico solo dopo il versamento della contribuzione dovuta, nelle modalità e per gli importi annualmente stabiliti dagli Organi di Governo del Politecnico di Torino ed indicati nella Guida alla Contribuzione studentesca.
2. Nella contribuzione studentesca, oltre al contributo onnicomprensivo, previsto dall'art. 1, comma 252 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono comprese somme che l'Ateneo incassa per versarle ad altri enti; sono inoltre previsti una serie di costi/contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali:

Altri costi studente	Domanda di congedo
	Iscrizione esame di stato
	Duplicato diploma di laurea
	Duplicato tessera magnetica
	Ripresa carriera dopo interruzione degli studi - Contributo ricognizione (per ogni anno di interruzione carriera)
	Ripresa carriera dopo interruzione degli studi – costo procedura rivalutazione non portata a termine
	Immatricolazione dopo rinuncia – quota fissa e quota variabile riconoscimento crediti
	Immatricolazione dopo decadenza - quota fissa e quota variabile riconoscimento crediti
	Trasferimento – costo procedura non portata a termine
	Abbreviazione di carriera – costo procedura non portata a termine
	Passaggio interno – costo procedura non portata a termine
	Valutazione carriera per iscrizione ad un corso di Laurea Magistrale - costo procedura non portata a termine
	Sblocco carriera
	Costo crediti esubero tesi solo per studenti iscritti full time

Art. 3. Guida alla Contribuzione studentesca

1. Gli importi del contributo onnicomprensivo e degli altri costi studente di cui all'art 2 (definiti "contribuzione studentesca o contribuzione"), assieme alle modalità operative e le procedure di pagamento sono indicati nella "Guida alla Contribuzione studentesca" che viene pubblicata ogni anno accademico.

Art. 4. Contribuzione per studenti con iscrizione a tempo pieno

1. La contribuzione dovuta dallo studente iscritto a tempo pieno è articolata in due scadenze (rate).
2. Lo studente può beneficiare di una riduzione dell'importo totale o parziale della contribuzione, in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare, secondo le modalità relative all'anno per cui è richiesta la riduzione, indicate nella Guida alla Contribuzione studentesca.

Art. 5. Contribuzione per studenti con iscrizione a tempo parziale

1. Allo studente che si iscrive a tempo parziale si applicano le medesime norme sulla contribuzione previste al precedente articolo per lo studente che si iscrive a tempo pieno.
2. L'importo della contribuzione dovuta dallo studente con iscrizione a tempo parziale è inferiore a quello dovuto dallo studente con iscrizione a tempo pieno in misura percentuale definita anno per anno nella Guida alla Contribuzione studentesca.

Art. 6. Contribuzione per studenti con iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti richiede il versamento di una quota fissa più una quota variabile in base al numero di crediti che si intendono acquisire. Gli importi, le modalità e le scadenze sono indicati nella Guida alla Contribuzione studentesca.

Art. 7. Esoneri totali o parziali

1. Gli studenti di seguito indicati beneficiano dell'esonero totale o parziale dal pagamento della contribuzione:
 - Studenti provenienti da un'università straniera che studiano per un periodo al Politecnico di Torino, in base a un accordo fra le due università che tratta anche gli aspetti economici legati alla partecipazione al programma di scambio;
 - Studenti appartenenti alla c.d. "no tax area" (legge 232/2016) con le eventuali estensioni deliberate dall'Ateneo
 - Studenti e Dottorandi vincitori della borsa di studio E.Di.S.U.(o idonei);
 - Dottorandi con borsa di dottorato di Ateneo
 - Dottorandi senza borsa;
 - Dottorandi provenienti da un'università straniera nell'ambito di un accordo di co-tutela con il Politecnico di Torino o mobilità internazionale;
 - Studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione;
 - Studenti e dottorandi con borsa di studio del Governo Italiano;
 - Studenti portatori di handicap o di invalidità: ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 104/92 con invalidità parti o superiore al 66%, invalidi ai sensi della Legge 118/71;
 - Rifugiati politici;
 - Studenti del percorso Alta Scuola Politecnica;
 - Studenti che appartengono al Personale Tecnico Amministrativo del Politecnico di Torino;
2. Le condizioni per godere dell'esonero sopra detto e l'importo specifico della contribuzione per ciascuna tipologia di studente sopra indicato sono riportati nella Guida alla Contribuzione studentesca.

Art. 8. Mancato o ritardato pagamento della contribuzione dovuta

1. Lo studente non in regola col pagamento della contribuzione non può effettuare alcun atto di carriera universitaria (esami, rinuncia, ecc.) e gli verrà inibito l'accesso a tutti i servizi offerti (wi-fi, laib, biblioteche, ecc).
2. Per ottenere lo sblocco della carriera lo studente è tenuto al pagamento del debito; inoltre gli viene addebitato un costo per sblocco carriera che dovrà pagare nella misura ed entro la scadenza indicate nella Guida alla Contribuzione studentesca.

Art. 9. Conto corrente virtuale degli studenti

1. Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito dell'Ateneo con lo studente (esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale le somme che vengono versate vanno prima di tutto a coprire eventuali debiti, in ordine di scadenza.
2. Se sul conto corrente virtuale è presente una somma a credito, lo studente può richiederne il rimborso seguendo la procedura indicata nella Guida alla Contribuzione studentesca.
3. In caso di chiusura della carriera (es: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti, indipendentemente dalle scadenze che essi di regola hanno. Tale norma si applica anche ai casi di "doppia iscrizione" (iscrizione nel medesimo anno alla Laurea e, successivamente al conseguimento del titolo, iscrizione alla Laurea Magistrale). Se invece alla chiusura della carriera lo studente risulterà a credito, l'Ateneo provvederà a versargli la somma dovuta.

Art. 10. Merito

1. In condizione di rendimento di elevato livello (merito), secondo i requisiti indicati nella Guida alla Contribuzione studentesca, lo studente che si iscrive a tempo pieno a un corso di Laurea o di Laurea Magistrale ottiene una riduzione della contribuzione dovuta o, se beneficiario di un esonero tasse nell'anno accademico di iscrizione, una borsa del medesimo valore della riduzione.
2. Il valore economico del beneficio (riduzione o borsa) è definito nella Guida alla contribuzione studentesca.
3. Il beneficio è applicato nell'anno accademico successivo a quello in cui lo studente ha maturato il merito a condizione che egli sia iscritto ancora all'Ateneo.
4. Allo scopo della valutazione del rendimento sono presi in considerazione gli esami registrati con data di sostenimento entro i 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'a.a. di applicazione. Gli esami sostenuti relativi a carriere chiuse, sebbene riconosciuti dal Politecnico (ad esempio quelli risultanti da abbreviazione di carriera), non sono presi in considerazione.
5. Il beneficio non è applicabile se il merito è maturato nell'anno conclusivo di una carriera, a meno che lo studente prosegua gli studi sulla Laurea Magistrale.

Art. 11. Rinuncia agli studi

1. Lo studente che rinuncia agli studi, come indicato nel Regolamento studenti, deve saldare il debito complessivo contratto nei confronti del Politecnico prima di formalizzare la rinuncia.
2. Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è tenuto al pagamento della prima rata della contribuzione; se tale rinuncia è presentata entro la scadenza della seconda rata, lo studente non deve provvedere al pagamento della stessa ma è tenuto al pagamento dell'eventuale conguaglio della prima rata in base alla fascia definitiva.
3. In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della contribuzione, anche nel caso in cui la rinuncia venga formalizzata prima del termine dell'anno accademico.

Art. 12. Ripresa della carriera dopo l'interruzione degli studi di I e II livello

1. Per riprendere la carriera interrotta per non aver effettuato iscrizioni, lo studente è tenuto a versare, oltre alla normale contribuzione prevista per l'anno in corso, un contributo di ricognizione per gli anni accademici in cui non è stato iscritto, più eventuali debiti relativi all'ultimo anno accademico di iscrizione.
2. Per riprendere la carriera interrotta, qualora sia necessaria anche la rivalutazione della carriera pregressa, lo studente deve versare la somma indicata nella Guida alla Contribuzione studentesca; tale somma sarà detratta dalla contribuzione dovuta in caso di successiva iscrizione, diversamente non verrà rimborsata.
3. La procedura di ripresa della carriera si considera completata solo con l'iscrizione all'anno accademico in corso. In caso di mancata iscrizione all'anno accademico in corso verrà addebitata una somma, definita nella Guida alla contribuzione, come diritti di segreteria; inoltre non saranno riconosciuti gli anni accademici per cui si è richiesta la ricognizione.

Art. 13. Nuova immatricolazione a seguito di decadenza o di rinuncia agli studi

1. Secondo quanto stabilito dal Regolamento studenti, lo studente che intende immatricolarsi nuovamente, potrà richiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti nella carriera pregressa versando una quota fissa più una quota variabile in base al numero di crediti riconosciuti.
2. Il costo sopra detto è dovuto solo se la carriera della quale chiede il riconoscimento NON si è svolta presso l'Ateneo.
3. Gli importi sono indicati nella Guida alla Contribuzione studentesca.
4. Le somme eventualmente non ancora versate relative ad una carriera pregressa svolta presso il Politecnico di Torino restano comunque a debito e devono essere versate prima della nuova immatricolazione.

Art. 14. Trasferimenti per ingresso ad un corso di Laurea

1. Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi ad un corso erogato dal Politecnico di Torino, dovrà versare entro i termini previsti nei Bandi di selezione per l'ammissione ai corsi di Laurea, la somma indicata nella Guida alla Contribuzione studentesca. Tale somma sarà considerata un anticipo della contribuzione in caso lo studente completi la procedura di trasferimento, diversamente non verrà rimborsata.

Art. 15. Trasferimento in uscita (congedo)

1. Lo studente che, una volta iscritto all'anno accademico, richiede il trasferimento verso un'altra Università (congedo) prima della scadenza per il pagamento della seconda rata, non è tenuto al pagamento di quest'ultima. Affinché il trasferimento sia concesso, è necessario che il Politecnico riceva il nulla osta dell'Università presso la quale lo studente intende trasferirsi.

Art. 16. Abbreviazioni di carriera

1. Lo studente in possesso di un titolo di studio universitario che presenta una domanda di abbreviazione carriera dovrà versare una somma indicata nella Guida alla Contribuzione studentesca all'avvio della procedura di abbreviazione. Tale somma sarà considerata un anticipo del contributo onnicomprensivo in caso lo studente completi la procedura, diversamente non verrà rimborsata.

Art. 17. Passaggi interni

1. Il passaggio interno di corso di studi non è soggetto a costi ma, se lo studente rinuncia a tale passaggio sarà addebitato il costo della ricostruzione della carriera.
2. L'importo è indicato nella Guida alla Contribuzione studentesca.

Art. 18. Valutazione carriera per ingresso ad un corso di Laurea Magistrale

1. Lo studente proveniente da un altro ateneo per essere ammesso ad un corso di Laurea Magistrale dovrà versare una somma indicata nella Guida alla contribuzione studentesca all'avvio della procedura di valutazione. Tale somma sarà considerata un anticipo del contributo onnicomprensivo in caso lo studente completi la procedura di trasferimento, diversamente non verrà rimborsata.

Art. 19. Norme comuni, finali e transitorie

1. Eventuali ulteriori agevolazioni sono definite annualmente nella Guida alla Contribuzione studentesca.
2. Secondo quanto stabilito nel Regolamento Studenti, sulle istanze degli studenti concernenti la contribuzione, è ammesso il ricorso al Rettore.
3. A partire dai contenuti approvati per l'a.a. 2019/2020, la Guida alla Contribuzione studentesca si considera confermata per gli aa.aa. successivi, salvo diversa deliberazione del CdA. Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari, (es.: date, importo tasse EDiSU, importo bolli, - se modificati dagli Enti titolari).